

- **Riconoscimento ai fini sportivi.**

In applicazione della delibera del C.N. CONI del 23.03.2003 per il riconoscimento ai fini sportivi, le Società (Associazioni) per potersi affiliare dovranno adeguare il proprio Statuto Societario ai principi enunciati nello Statuto tipo proposto dalla Federazione Bocce (pubblicato sul Vademecum e sul sito federale), si richiama in particolare l'obbligatorietà di modificare la propria denominazione aggiungendo ad essa “ *Associazione Sportiva dilettantistica* ” e adeguando lo stesso ai principi di democrazia interna e l'assenza dei fini di lucro.

- **Facilitazioni fiscali.**

A seguito del riconoscimento della FIB, quale Ente a fini assistenziali con D.M. del 13.05.2004, le Società (Associazioni) che intendano usufruire anche delle agevolazioni fiscali dovranno rispettare quanto segue:

L'articolo 148, del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato sul S.O. n.1 Gazzetta Ufficiale n.302 del 31 dicembre 1986, al comma 3 e 5 che recita: “ *Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. Comma 5 . “Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6 lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287 , (tra cui la F.I.B.) le cui finalità assistenziali siano effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, semprechè le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3” . Le disposizioni di cui ai commi 3,5,..... **si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata**”. Si precisa che il contenuto degli elementi minimi degli statuti è già stato oggetto di pubblicazione. Gli interessati possono trovare il testo dello statuto proposto dalla F.I.B. e tutto il materiale riguardante gli sgravi fiscali e i benefici sul sito federale www.federbocce.it, il materiale può essere scaricato gratuitamente, come già richiamato al punto a).*

Si ribadisce che le agevolazioni fiscali sulle prestazioni fatte ai tesserati FIB (ad esempio quote corsie, somministrazioni al bar) si applicano esclusivamente in presenza di uno Statuto societario che sia stato regolarmente depositato all'Ufficio delle Entrate, provvedendo al pagamento dell'imposta di registro.

Inoltre, con riferimento all'art. 3, comma 1 lettere d) ed e) dello Statuto Federale, le Società, le Associazioni e gli altri Organismi sportivi affiliati dovranno tesserare tutti i propri soci alla FIB, impegnandosi ad osservare e a far osservare le norme statutarie, in armonia con quanto disposto dal CONI e dal CIO.

Si ricorda infine che le quote di tesseramento comprendono la copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

Si rendere noto che si sono già verificati controlli presso le nostre Società da parte della Guardia di Finanza.